

BGer 1C 193/2015 vom 17. April 2015

Bundesgericht, 2015-04-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_193_2015

FR: TF 1C 193/2015 du 17 avril 2015

IT: TF 1C 193/2015 del 17 aprile 2015

Regeste

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; estradizione | Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un'extradizione o, come in concreto, una decisione relativa alla carcerazione estradizionale (DTF 136 IV 20 consid. 1.1 e 1.2) e, inoltre, se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2). Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta al ricorrente dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva anche in materia estradizionale, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).

E. 2.1

Il ricorrente precisa di contestare sotto l'aspetto materiale unicamente l'esistenza del requisito della doppia punibilità in relazione all' art. 416 CP italiano, relativo all'associazione per delinquere, che non troverebbe alcuna corrispondenza nel diritto svizzero, poiché nel caso in esame non vi sarebbe corrispondenza tra la fattispecie criminosa dell' art. 416 CP italiano e l' art. 260ter CP , questione che non sarebbe stata esaminata dal TPF. Ne conclude che l'extradizione non potrebbe essere concessa per il reato di cui all' art. 416 CP italiano.

E. 2.2

Il ricorrente, limitandosi a criticare l'applicazione del principio della doppia punibilità alla fattispecie in esame, non dimostra tuttavia che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 LTF . D'altra parte egli, contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), nemmeno si confronta con gli argomenti ritenuti al riguardo nella sentenza impugnata (consid. 5), nella quale è stato rettamente rilevato che il giudice dell'extradizione non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionate nella domanda estera, ma semplicemente vagliare se, effettuata la dovuta trasposizione, i fatti ivi addotti sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto elvetico va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste: insistendo sull'inapplicabilità dell' art. 260ter CP , il ricorrente parrebbe disattendere che i fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188 e rinvii; cfr. sentenza 1C_765/2013 del 27 settembre 2013 consid. 2.2). Ora, il TPF ha ritenuto che in concreto la condizione della doppia punibilità è adempiuta per ognuna delle diverse infrazioni oggetto della domanda di estradizione, in particolare anche riguardo alla truffa fiscale e alla fattispecie aggravata, qualora l'infrazione sia commessa da più persone di cui all'art. 97 cpv. 2 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20), come pure degli art. 14 cpv. 2 e 4 e art. 15 DPA (RS 313.0). Incentrando la sua argomentazione su pretese specificità dell' art. 416 CP italiano, il ricorrente non dimostra del resto che il ritenuto adempimento del requisito della doppia punibilità non sarebbe stato applicato conformemente alla costante prassi.

E. 2.3

Il ricorrente fa poi valere una violazione del diritto di essere sentito perché non avrebbe avuto accesso all'incarto completo. Tuttavia, una siffatta violazione, supposta data, non costituirebbe di per sé, né il ricorrente lo pretende, una grave lacuna ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. sentenze 1C_110/2015 del 26 febbraio 2015 consid. 2.3, 1C_763/2013 del 27 settembre 2013 consid. 2.2, 1C_323/2013 del 27 marzo 2013 consid. 1.3 e 1C_325/2012 del 28 giugno 2012 consid. 1.2), poiché la procedura di estradizione costituisce una semplice procedura amministrativa, che non persegue lo scopo di statuire sulla colpevolezza penale dell'interessato.

E. 3

Visto che non si è in presenza di un caso particolarmente importante, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.